

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Marzo - Aprile 2023

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. QUESTIONI SOSTANZIALI | 5 |
| 1.1. Status di rifugiato | 5 |
| 1.1.1. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale..... | 5 |
| 1.2. Gli agenti di persecuzione | 5 |
| 1.3. Rischio Sur Place | 6 |
| 1.4. Protezione complementare..... | 6 |
| 1.4.1. Parere negativo della Commissione territoriale sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e sindacato del giudice. | 6 |
| 1.4.2. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva | 6 |
| 1.4.3. Giudizio di comparazione | 8 |
| 1.4.4. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa | 10 |
| 2. QUESTIONI PROCEDURALI | 10 |
| 2.1. Audizione | 10 |
| 2.2. Domanda autodeterminata, onere di allegazione ed onere della prova | 11 |
| 2.3. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente | 12 |
| 2.4. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità..... | 14 |
| 2.5. Le fonti d'informazione qualificate C.O.I..... | 15 |
| 2.6. Le procedure accelerate | 16 |
| 2.6.1. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri..... | 16 |
| 2.7. Questioni ammissibilità o procedibilità del ricorso | 16 |
| 2.8. Rito applicabile | 17 |
| 2.9. Spese di lite..... | 18 |
| 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO..... | 18 |
| 3.1 Espulsione amministrativa..... | 18 |
| 3.1.1 Pericolosità sociale | 18 |
| 3.1.2 Questioni procedurali | 19 |
| 3.2. I casi di inespellibilità..... | 20 |
| 3.3 La tutela dell'unità familiare..... | 23 |
| 3.3.1 Vita privata e familiare | 23 |
| 3.3.2 Ricongiungimento familiare | 25 |
| 3.3.3 Permesso di soggiorno per motivi familiari..... | 27 |
| 3.4. Trattenimento | 27 |
| 3.4.1 Convalida del trattenimento | 27 |
| 3.4.2 Proroga del trattenimento | 28 |

| | |
|---|----|
| 3.4.3. Trattenimento e quarantena precauzionale | 31 |
|---|----|

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Status di rifugiato

1.1.1. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 8897 del 16/03/2023, dep. 29/03/2023 – Rel. Conti, Pres. Meloni
non massimata
[ricorrente nigeriano – orientamento sessuale percepito]

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte si è soffermata sulla questione relativa all'attribuzione, al ricorrente, di un orientamento omosessuale, criminalizzato nel paese d'origine, a prescindere dall'effettiva appartenenza dello stesso a quel determinato gruppo sociale.

Nella decisione in esame, in particolare, la Corte ha ribadito che *“l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e le pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito - cfr. Cass.n.7438/2020-. Da qui l'obbligo incombente sull'autorità giudiziaria, una volta verificata la condizione del richiedente, di attivare l'assunzione di informazioni volte a verificare se la condizione dello stesso potesse nel paese di origine dare luogo a persecuzione”*.

Con specifico riferimento al dovere di cooperazione, nella decisione in esame è stato affermato che: *“posto che l'autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo "status" di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell'accusa, ma deve invece accertare, ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero -cfr. Cass., n.2875/2018; Cass., n.11176/2019”*.

1.2. Gli agenti di persecuzione

- Sez. 1, Ordinanza n. 8654 del 06/02/2023, dep. 27/03/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno
massimata
[ricorrente tunisino – violenza interprivata – effettività del rischio – dovere di cooperazione istruttoria – protezione autorità statale]

In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, responsabile del danno grave può essere anche un soggetto privato non statale, a condizione che le autorità del Paese di provenienza

del ricorrente non siano in grado di offrirgli una protezione effettiva: ne consegue che il giudice ha il dovere istruttorio di effettuare una verifica officiosa sulla situazione aggiornata del paese d'origine e sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità dello stesso.

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 8712 del 06/02/2023, dep. 28/03/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno non massimata

1.3. Rischio *Sur Place*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10790 del 15/03/2023, dep. 21/04/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Cristiano**
massimata
[ricorrente nigeriano – orientamento sessuale]

In tema di protezione internazionale, la valutazione del rischio per l'incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione "sur place"; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell'inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana, dovendo il giudice procedere al vaglio di verosimiglianza del racconto in base ai criteri di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati.

1.4. Protezione complementare

1.4.1. **Parere negativo della Commissione territoriale sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e sindacato del giudice.**

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10221 del 03/04/2023, dep. 18/04/2023 – Rel. Lamorgese, Pres. Bisogni**
massimata
[mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore - possibilità per il richiedente di adire direttamente il giudice]

In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione.

1.4.2. **Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva**

- Sez. 1, Ordinanza n. 6185 del 06/02/2023, dep. 01/03/2023 – Rel. Valentino, Pres. Acierno
massimata
[ricorrente gambiano – minore straniero non accompagnato]

Ai fini del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui risulti che il richiedente abbia fatto ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato, che risulti pienamente integrato nel territorio nazionale e sradicato dal paese di provenienza, è irrilevante il giudizio di non credibilità su episodi di violenza e di maltrattamenti familiari subiti, atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità, imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, valorizzando la non credibilità degli episodi di violenza familiare narrati dal richiedente, non aveva ravvisato la sua condizione di vulnerabilità, senza tener conto che aveva lasciato il suo paese di origine quando aveva quindici anni e che solo dopo due anni aveva raggiunto l'Italia dove si era perfettamente integrato).

- Sez. 1, Ordinanza n. 6658 del 25/01/2023, dep. 06/03/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Cristiano
non massimata
[ricorrente originario di Costa D'Avorio - Paesi di transito - tratta - vulnerabilità]

Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto fondato il motivo di ricorso presentato da un cittadino ivoriano in merito alla protezione complementare poiché lo stesso Tribunale aveva dato atto che il ricorrente *“aveva dichiarato di essere stato venduto dal trafficante a cui si era affidato per lasciare l'Algeria, venendo poi picchiato e trattenuto contro la sua volontà”*; e che *“la circostanza, la cui corrispondenza al vero non è stata in alcun modo negata dai giudici di merito, assumeva valore decisivo ai fini del riconoscimento di una situazione di vulnerabilità, dato che l'art. 2, lett. h-bis, d. lgs. 25/2008 ricomprende nell'ambito delle “persone vulnerabili” anche le persone per le quali è accertato che hanno subito forme gravi di violenza psicologica, fisica”*. La S.C. ha ritenuto quindi fondato il motivo poiché il Tribunale era tenuto a valutare ai fini della protezione complementare la circostanza allegata dal ricorrente avente valore potenzialmente decisivo in funzione della protezione complementare.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8495 del 24/02/2023, dep. 24/03/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti
non massimata
[ricorrente del Bangladesh – paese di transito – tortura - vulnerabilità]

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di essere stato sottoposto a lavori forzati e tortura in Libia, allegando documentazione medica attestante ferite derivanti da colpi di machete, di avere appreso la lingua italiana e di avere avuto il rinnovo del contratto di lavoro, come dimostrerebbero le otto buste paga depositate nel corso del giudizio di merito. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione, rilevando che *“si tratta di elementi rilevantissimi, poiché le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza sono potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, a determinare condizione di vulnerabilità della persona; segnatamente, in merito alla rilevanza ai fini della protezione speciale dei traumi fisici da tortura in un contesto di riduzione in schiavitù, il giudice è tenuto ad indagare sui fatti specificamente in tal senso dedotti, poiché non può eludere il rispetto del quadro normativo internazionale e in particolare del Protocollo di Istanbul in riferimento alla documentazione di tortura, per attribuire il giusto peso alle prove mediche e alla documentazione medica relativa (Cass. 15/12/2022, n.36790; Cass. 22/09/2021, n.25734). Inoltre, la sussistenza di un contratto di lavoro rinnovato e l'apprendimento della lingua italiana costituiscono indici di radicamento sul territorio, posto che la*

integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un parametro che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo.”

1.4.3. Giudizio di comparazione

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023 – Rel. Scotti, Pres. Bisogni**
massimata
[ricorrente nigeriano - inserimento sociale in Italia - necessità di comparazione con il Paese del richiedente - esclusione - valutazione atomistica]

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 9110 del 06/02/2023, dep. 31/03/2023 - Rel. Amatore, Pres. Acierno
non massimata

- Sez. 1, Ordinanza n. 8400 del 23/02/2023, dep. 23/03/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti
non massimata
[ricorrente gambiano – minore età – integrazione sociale]

Nella decisione in esame, la Corte si è soffermata sulle differenze di disciplina tra la protezione umanitaria e la protezione speciale. In particolare, è stato affermato che: *“il primo giudice ha errato nel ritenere che dopo le modifiche apportate dal decreto legge 21/10/2020 n. 130 convertito con modifiche dalla legge n. 173 del 2020, la misura di protezione di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998 comunemente denominata protezione speciale o complementare sia “totalmente sovrapponibile” alla misura già definita “umanitaria” e che siano identici i criteri di accertamento dei relativi presupposti, legati al c.d. giudizio comparativo, anche in forma attenuata (Cass. s.u. n. 24413 del 09/09/2021). Si tratta di meccanismi di tutela fondati invero sugli stessi principi fondamentali, ma strutturati in modo diverso: è vero che gli effetti pratici possono risultare (parzialmente) sovrapponibili, ma sussistono pur sempre delle differenze”*. È stato, in particolare, precisato che: *“La riforma non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela fosse prima fosse preclusa, ma indica le modalità con cui -ai fini dell'attuazione del divieto di respingimento il dritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicare la norma e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato, e ciò fermo restando la rilevanza degli altri diritti compresi nel catalogo aperto di cui all'art 2 Cost. quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute, alla libertà personale, alla autodeterminazione, a non subire trattamenti inumani e degradanti”*.

Tanto premesso, la S.C., nel disegnare gli elementi da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione speciale, ha affermato che sono *“direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di parametri non valutati dal giudice di merito e cioè la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano; non è necessariamente*

richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo. Inoltre nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto (espatriato quando era ancora minorenne, giunto in Italia in giovane età e soprattutto dopo una lunga lontananza dal suo paese d'origine) dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 10190 del 10/01/2023, dep. 17/04/2023 – Rel. Meloni, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente nigeriano (Edo State) - inclusione sociale - valutazione comparativa - vulnerabilità - condizioni nel Paese di origine - conflitto risorse estrattive]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il terzo motivo di ricorso alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021 rilevando che *“ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22528/2020; Cass. 26671/2022). Nella specie, il Tribunale ha accertato – sia pure ai fini dell'accertamento della situazione di violenza indiscriminata ex art. 14 d.lgs. 251/2007 – che la zona di provenienza del richiedente (Edo State) è connotata da violenze tra gruppi armati che si contendono terre e risorse, essendo la maggior parte della popolazione esclusa dai benefici provenienti dall'attività estrattiva. Se tale situazione non ha dato luogo ad una fattispecie di violenza indiscriminata, ai fini della protezione sussidiaria, la stessa andava di certo approfondita nella valutazione comparativa ai fini della eventuale concessione della protezione umanitaria (Cass. Sez. U., 09/09/2021, n. 24413; Cass. sez. U., 13/11/2019, n. 29459). Inoltre, nel caso in esame, il Tribunale di Milano, nonostante che nella parte narrativa avesse dato atto che il ricorrente aveva seguito un corso di italiano, un corso di informatica ed era stato assunto con contratto a tempo indeterminato già da giugno 2021, nel valutare l'applicabilità o meno dell'istituto della protezione speciale, nel bilanciamento da operarsi in adesione all'art. 19 co. 1.1. TUI, come novellato dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, è giunto alla conclusione negativa sul rilievo che il solo lavoro certamente è non sufficiente a far ritenere sussistente un percorso di integrazione in Italia dal ricorrente, considerato che i figli sono in Nigeria”.*

La S.C. ha ritenuto che *“tale conclusione non appare condivisibile anche alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite n. 24413/2021 [...] Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il decreto impugnato, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo della violazione dell'art. 8 CEDU – rilevante anche nel vigore nella nuova disciplina introdotta con il D.L. 130/2020 – astenendosi dal valutare il percorso di integrazione eventualmente compiuto dal ricorrente con*

l'inserimento nel mondo lavorativo” e ha quindi cassato con rinvio il decreto impugnato per nuovo esame, alla luce dei principi enunciati dalle S.U. nella citata sentenza n. 24413/2021.

1.4.4. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 10371 del 05/04/2023, dep. 18/04/2023 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Bangladesh - disciplina transitoria - d.l. n. 20/2023 - protezione speciale - produzione documentale – rilevanza comunicazione Unilav]

La Suprema Corte nel caso di specie, oltre a ribadire quanto affermato con l'ordinanza n. 10632 del 2023, in merito alla valutazione della protezione speciale, ha rilevato che *“tuttavia, in relazione all'asserito omesso esame del documento 7 (comunicazione Unilav su lavoro come bracciante agricolo) e del documento 8 (certificato scolastico relativo a corso di lingua italiana), la censura è fondata e si confronta direttamente con la decisione, nella quale si afferma che, con riguardo all'allegata situazione lavorativa, non era stata prodotta «alcuna busta paga». Orbene, la comunicazione Unilav (che, introdotta dalla legge 27 dicembre 2007, è uno strumento attraverso il quale i datori di lavoro, sia privati, che enti pubblici e pubbliche amministrazioni, adempiono, direttamente o tramite appositi soggetti abilitati, all'obbligo di comunicazione di tutta una serie di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro) riguarda, secondo quel che dice il ricorrente-dipendente, il rapporto di lavoro come bracciante agricolo, mentre il certificato scolastico dimostra l'impegno nell'apprendimento dell'italiano, e, in effetti, è stato, da parte del Tribunale, omesso l'esame di tali decisivi documenti perché si è ritenuto, in diritto, erroneamente, che l'integrazione può provarsi esclusivamente con buste paga senza neppure spiegarne le ragioni”* e in accoglimento del ricorso ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso.

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 10399 del 05/04/2023, dep. 18/04/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
- Per un approfondimento in merito alla disciplina transitoria della protezione speciale menzionato nella presente ordinanza si veda il paragrafo 'Rito applicabile' della presente rassegna.

2. QUESTIONI PROCEDURALI E PROCESSUALI.

2.1. Audizione

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 10416 del 05/04/2023, dep. 18/04/2023 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Ghana - cause di esclusione - inclusione sociale - revoca rinvio udienza]

Nel caso di specie, la S.C. ha rinviato a nuovo ruolo la causa relativa a un cittadino del Ghana avverso il decreto del Tribunale di Campobasso, in cui il Giudice di prime cure aveva osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine a seguito di un'accesa discussione con un

collega di lavoro, che era caduto a terra perdendo i sensi e, successivamente, era morto) laddove credibile, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007 (trattandosi di vicenda personale e non potendo il richiedente, quand'anche si fosse reso responsabile di un reato, legittimamente sottrarsi alle conseguenze e il sistema ghanese puniva le torture ed i trattamenti crudeli, inumani e degradanti); escluso altresì i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del medesimo decreto sulla base delle COI citate nonché della protezione complementare rilevando in particolare l'omessa produzione documentale in merito a rapporti di lavoro e non essendosi il ricorrente presentato all'udienza fissata per il suo ascolto.

La S.C. ha rilevato in merito alla prima censura del ricorso che *“risultano depositati con modalità telematica, nel presente giudizio, estratti dal fascicolo d'ufficio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, del proc. to n. R.G. 1607/2021, un verbale del 15/4/2022, dal quale si evince che, su istanza del difensore, di rinvio al fine di produrre documentazione sulla situazione lavorativa del richiedente protezione, il Tribunale aveva disposto rinvio all'udienza del 29/7/22, nonché altro verbale dell'udienza del 29/7/22, dal quale si evince che, sempre su richiesta del difensore del ricorrente di ulteriore differimento sia per procedere all'audizione dello stesso sia per deposito di documenti, il Tribunale aveva rinviato il proc.to all'udienza del 28/10/22 per l'audizione del richiedente protezione; -nel presente ricorso per cassazione, si deduce poi che il Tribunale «con ordinanza del 3/08/2022» (del seguente tenore, per come trascritto in ricorso: «Preso atto della documentazione già depositata e rilevato che non è stato addotto alcun legittimo impedimento per l'assenza del ricorrente all'udienza dell'1/08/2022 deputata al richiesto ascolto del medesimo e al deposito di documentazione medica, che la difesa del ricorrente, contrariamente a quanto assunto alla precedente udienza del 6/06/22 non ha invece affatto prodotto») avrebbe revocato il rinvio ad altra udienza, riservandosi la decisione sul ricorso; -tale provvedimento (ed anche i verbali delle udienze, ivi richiamate, «dell'1/8/22 e del 6/6/22»), che si assume non essere stato comunicato al difensore, con lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non è stato prodotto in atti; -il ricorrente lamenta che vi sarebbe comunque stato uno spostamento d'ufficio ad altra udienza, cui il difensore della parte non aveva potuto partecipare per mancata comunicazione del provvedimento (Cass. 5758/2009, giurisprudenza citata in ricorso), e deduce anche una lesione del diritto di difesa, non avendo potuto sia allegare documentazione (lavorativa) sia essere ascoltato dinanzi al giudice; -in effetti, la decisione del Tribunale, pronunciata ad agosto 2022, è basata proprio sulla mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'udienza fissata per l'audizione (non indicata nel provvedimento qui impugnato) e sul mancato deposito di documentazione a sostegno dell'allegata integrazione in Italia; -risulta pertanto opportuno acquisire (avendo, peraltro, il ricorrente assolto all'onere ex art.369 c.p.c.), tramite la Cancelleria del Tribunale di Campobasso, dal fascicolo d'ufficio del giudizio di merito ivi iscritto al n. R.G. 1607/2021, copie di tutti i verbali di udienza nonché delle ordinanze o dei decreti assunti nel corso del giudizio”.*

2.2. Domanda autodeterminata, onere di allegazione ed onere della prova

- Sez. 1, Ordinanza n. 10468 del 20/03/2023, dep. 19/04/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente donna nigeriana - vulnerabilità - protezione speciale - produzione documentale]

Nel caso di specie, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso di merito. La ricorrente aveva narrato di essere stata frustrata e maltrattata dal padre e dalla matrigna, con esiti cicatriziali sul torace, di essere stata costretta a sposare un uomo molto anziano,

ricco ed amico del padre, che a lui la aveva ceduta per soldi, di avere pagato per far curare il fratello e di essere fuggita con l'aiuto di un ragazzo che lavorava per il marito per sottrarsi a queste persone, di temere in caso di rientro in patria, di essere nuovamente assoggettata ai loro voleri anche per vendetta. Il Tribunale di Milano ha ritenuto il narrato non credibile escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria lett. a) e b) ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 nonché della protezione sussidiaria lett. c) del medesimo decreto sulla base delle COI citate. Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento della protezione complementare distinguendo in due ipotesi: - protezione speciale ex art.19. comma 1.1., introdotto dal d.l. n.130/2020, che ha escluso perché ha ritenuto dirimente la circostanza che l'interessata non ha una stabile attività lavorativa, né una situazione socio/familiare rilevante in Italia, e non ha ravvisato un percorso positivo di autonomizzazione, atteso che questa vive ancora nel circuito dell'accoglienza; - protezione umanitaria ex art.5, comma 6 e 19, comma 1, del TUI, che ha escluso non ravvisando profili di vulnerabilità soggettiva e oggettiva decisivi.

La S.C., evidenziando che nel caso di specie *ratione temporis* è applicabile la disciplina relativa alla protezione speciale, ha ritenuti fondati il primo e il secondo motivo di ricorso ritenendo che *“il giudice deve valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta protezione e gli elementi provati a tal fine, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (cfr. Cass. n. 7599/2020). Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a considerare che non vi era prova di una stabile attività lavorativa, senza prendere in considerazione la più ampia documentazione versata in atti, comprovante l'attività lavorativa svolta in epoca precedente all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia, il percorso formativo avviato in Italia (plurimi corsi per cucina, informatica, lingua, attività domestica) potenzialmente espressivo della volontà di inserimento, la durata della permanenza in Italia, la mancanza di figure familiari di riferimento in patria e, infine, le problematiche medico/sanitarie sofferte ed il suo quadro clinico, di guisa che la decisione sul punto va cassata”*.

2.3. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 8223 del 23/02/2023, dep. 22/03/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata

[ricorrente nigeriana - tratta a fini di sfruttamento sessuale – credibilità – accertamento istruttorio]

Nel caso di specie *“la ricorrente aveva riferito di avere lasciato la Nigeria dopo essere fuggita dallo zio, presso il quale era stata allocata ancora minorenni a seguito della morte del padre, per sottrarsi alle violenze ed ai maltrattamenti subiti ad opera di questi, e poi, dopo un periodo in cui aveva vissuto per strada, di essere andata in Libia ove aveva vissuto in una connection house, dove si prostituiva e, con il danaro guadagnato aveva pagato il viaggio per l'Italia. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto non fosse attendibile perché vago e contraddittorio e che la vicenda non integrasse gli estremi richiesti per le forme di protezione internazionale. Ha anche escluso che la richiedente potesse essere ritenuta vittima di tratta, come sostenuto dalla difesa.”*

La S.C. accoglie il ricorso statuendo che *“in funzione del riconoscimento della protezione internazionale, al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri*

interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R. (Cass. n. 41863/2021). Invero, il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (Cass. n. 676/2022). È, quindi, compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere (Cass. n. 676/2022). Nel caso concreto, l'accertamento sul punto è stato sostanzialmente assente e non risponde ai criteri elaborati in sede giurisprudenziale. Il Tribunale, nel formulare la statuizione di non credibilità si esprime in termini ipotetici – «sembra essersi prostituita volontariamente» -, senza svolgere alcun accertamento istruttorio, restando inosservante del principio di cooperazione particolarmente pregnante in questa materia e ciò nonostante la ricorrente abbia dedotto di avere lavorato in una connection house e di non essersi prostituita volontariamente, ma di essere stata costretta a farlo.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 9858 del 10/02/2023, dep. 13/04/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni massimata
[ricorrente cinese – persecuzione religiosa]

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi ma alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, in quanto, nel reputare non credibile il racconto di una cittadina cinese, che asseriva di essere stata sottoposta a persecuzione religiosa, per essere la stessa fuggita ottenendo il visto turistico per l'espatrio, aveva ommesso di verificare le dichiarazioni rese dalla medesima in merito ai documenti e le risultanze delle Coi, che nulla riportavano sull'impossibilità di lasciare il paese da parte di fedeli di chiese clandestine).

- Sez. 1, Ordinanza n. 11059 del 10/01/2023, dep. 27/04/2023 Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente nigeriana - ex MSNA - indicatori di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - relazioni ente anti-tratta - valutazione della credibilità - cooperazione istruttoria]

Nel caso di specie, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha rappresentato di essere giunta in Italia ancora minorenni, di avere dimostrato un buon livello di integrazione sociale e lavorativa, di svolgere attività lavorativa documentata e di avere trovato una sistemazione abitativa al di fuori del circuito dell'accoglienza, deducendo che il rimpatrio potrebbe comportare un'interruzione del percorso di crescita personale, stante la sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali considerato che aveva lasciato la Nigeria da molti anni (sin dal 2016).

La S.C. ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso rilevando che “*per quanto riguarda la tratta di persone, si è osservato che, in tema di protezione internazionale, al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo,*

dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R. (Cass. n. 41863/2021). Nel caso concreto, l'accertamento sul punto è stato fortemente carente. Il Tribunale, pur avendo riscontrato «la presenza astratta di indicatori di tratta nel racconto della ricorrente», come delineato nelle relazioni e nei pareri degli enti anti-tratta, si è poi soffermato su differenze ed incertezze di dettaglio della narrazione, non cogliendo il nucleo essenziale della vicenda dell'avviamento della richiedente, da parte della zia, verso la prostituzione. La ricorrente ha, altresì, richiamato - indicandone la collocazione nel fascicolo di merito, ai fini dell'autosufficienza - i pareri degli enti anti-tratta, interpellati dalla Commissione territoriale, che hanno concluso che la richiedente «è vittima di tratta internazionale di esseri umani, «evidenziandone gli indicatori quanto alla storia familiare, al reclutamento, al viaggio, alla situazione dell'arrivo in Italia, e ai fattori di rischio nel Paese di origine» (fol. 12). Di tale relazione anti-tratta prodotta il Tribunale non ha tenuto affatto conto, mentre avrebbe dovuto approfondire la questione».

2.4. Doveri di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 1, Ordinanza n. 7957 del 10/01/2023, dep. 20/03/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti
non massimata
[ricorrente ucraino di origine russa]

Nel caso di specie la Suprema Corte ha esaminato il ricorso presentato da cittadino ucraino di origine russa, il quale ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale narrando di essere stato membro del partito di minoranza “Unione popolare Nostra Ucraina” (detto anche partito arancione) rilevando che il ricorrente indicava che *“per questa ragione è stato minacciato e osteggiato nonché assoggettato una serie di procedimenti penali per evasione fiscale per i quali ha fatto ricorso anche alla Corte Edu; essendo egli di origine russa della regione del Don, è stato minacciato dalle forze ultranazionaliste ucraine e per questo motivo ha deciso di lasciare il paese di origine”*. Nel proporre appello avverso la decisione di rigetto del Tribunale il ricorrente ha allegato *“anche la sussistenza di una situazione di pericolo e di guerra civile in corso nella zona di provenienza”*.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso con cui il ricorrente ha dedotto l'omessa considerazione della vicenda giudiziaria *“che vede protagonista il ricorrente e cioè i processi per presunti reati di evasione fiscale costituisce una persecuzione politica contro il medesimo”* rilevando che *“la Corte ha esaminato questo fatto e lo ha ritenuto irrilevante in quanto risalente nel tempo e rilevando che la parte aveva potuto esperire i rimedi giurisdizionali avverso di esso. Si tratta pertanto di un punto che è stato oggetto di discussione e deciso dal giudice di merito con giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione”*.

La Suprema Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminandoli congiuntamente rilevando che *“la Corte di merito non ha assolto all'onere di cooperazione istruttoria perché a fronte di specifiche allegazioni della parte sulla sussistenza di un conflitto armato in Ucraina, e in particolare nella zona del Donbass e nella regione Lugansk, non ha assunto alcuna informazione attendibile di cui possa individuarsi con certezza la provenienza e la data limitandosi a fare un generico riferimento a «informazioni acquisite ed assunte»*. *La Corte ha fatto cattiva applicazione dell'art 8 del D.lgs. 25/2008 a mente del ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall' UNHCR dall'EASO, (oggi EUAA), dal Ministero degli affari esteri anche*

con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. Sussiste quindi il dovere del giudice di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali (Cass. n. 25500 del 30/08/2022). Il giudice ha il dovere di ricercare informazioni pertinenti ed aggiornate e di inserirle nel percorso logico della motivazione, indicandone la fonte e la data (Cass. n. 4557 del 19/02/2021). In caso contrario, l'«error in procedendo» si traduce automaticamente in un pregiudizio «in re ipsa» del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex artt. 13 CEDU e 46 della direttiva 2013/32/UE), garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione. (Cass.n. 25440 del 29/08/2022; Cass. 25500 del 30/8/2022)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11058 del 10/01/2023, dep. 27/04/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente del Pakistan – valutazione credibilità – cooperazione istruttoria]

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, di per sè, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è tenuto, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione del paese di provenienza del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, ritenuto aprioristicamente non credibile il racconto di un ricorrente pakistano - il quale aveva riferito di essere fuggito dal paese d'origine per evitare le aggressioni perpetrate nei suoi confronti da appartenenti al gruppo dei "Mujahideen", la cui gravità era confermata dall'uccisione del padre e del fratello - non aveva assolto al dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla lamentata impossibilità di effettuare una denuncia dei fatti alle autorità di polizia).

2.5. Le fonti d'informazione qualificate C.O.I.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9750 del 05/04/2023, dep. 12/04/2023 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario dal Ciad - COI - fonti aggiornate - cooperazione istruttoria]

La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso rilevando che “*giòva ricordare per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs n. 251 del 2007 che particolare importanza assume la citazione e datazione delle fonti informative ed il confronto critico con le fonti allegate e prodotte dalla parte, specie di contenuto diverso dalle conclusioni assunte in sede di decisione e con datazione coeva o successiva. Nella specie il Tribunale ha del tutto omesso di confrontarsi con le fonti allegate nel giudizio di merito laddove evidenziavano l'esistenza di una situazione di estrema pericolosità, senza confutarle né esplicitamente né implicitamente. Il ricorrente, al riguardo, ha esposto una critica dettagliata menzionando nelle note difensive del 19.10.2020 e in quelle per trattazione scritta del 29.11.2021 e, fornendo al riguardo un motivo autosufficiente, l'esistenza di fonti coeve, attuali e successive a quelle indicate dal Tribunale in relazione alle quali è stata omessa ogni valutazione da parte del giudice del merito il quale si è invero limitato a citare più volte la fonte Crisis 24, senza indicare la data in cui la stessa è stata consultata così non consentendo di*

valutare la pertinenza delle informazioni all'epoca disponibili nonché la congruità dell'informazione allora assunta dal giudice”.

2.6. Le procedure accelerate

2.6.1. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri

- Sez. 1, Ordinanza n. 10936 del 10/01/2023, dep. 26/04/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente albanese - traduzione provvedimento impugnato - conoscenza effettiva del contenuto e del termine di impugnazione]

Nel caso in esame la S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente albanese avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia rilevando che *“il tribunale, senza escludere che il richiedente conosceva solo la lingua albanese e senza verificare la lingua in cui la decisione negativa della commissione territoriale competente gli era stata comunicata, ha ritenuto che il richiedente avesse avuto conoscenza del provvedimento di rigetto non già perché ha accertato che lo stesso avesse in qualche modo saputo, dopo la sua pronuncia, del suo effettivo contenuto, ma solo perché lo stesso, com'era emerso dal verbale di audizione innanzi alla commissione territoriale, “svoltosi in lingua albanese e con l'assistenza di un interprete”, “... era stato informato in lingua a (lui) conosciuta del termine previsto per l'impugnazione”: così, illegittimamente, confondendo la conoscenza effettiva del provvedimento (di rigetto) non tradotto, così come effettivamente assunto, e la conoscenza del suo possibile contenuto e del termine per la sua impugnazione per l'eventualità, in quel momento non ancora verificatasi, della sua impugnazione perché di rigetto della domanda di protezione internazionale”.*

La S.C. ha ribadito l'orientamento consolidato evidenziando che *“in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25/2008, dev'essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; - tale vizio, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere, solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (Cass. n. 420 del 2012; Cass. n. 16470 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020), e cioè dalla mancata traduzione dell'atto e dalla conseguente ignoranza del relativo contenuto, a meno che lo straniero non abbia medio tempore comunque avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva fondata sull'intervenuta nullità (cfr. Cass. n. 4226 del 2020)”.*

2.7. Questioni ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. L, Ordinanza n. 6733 del 21/02/2023, dep. 07/03/2023, Rel. Michelini, Pres. Tria non massimata
[termini impugnazione in appello - lettura pronuncia in udienza]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dando continuità ai principi affermati da Cass. SS. UU. n. 28975/2022 (conf. Cass. n. 31752/2022), secondo cui, nelle controversie relative alla protezione internazionale, il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c. La S.C. ha evidenziato che *“in altri termini, secondo le Sezioni Unite è irrilevante che la pronuncia sia stata letta in udienza, perché il termine per impugnare prende a decorrere solo dalla sua comunicazione o notificazione, per espressa previsione di legge”*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10689 del 19/04/2023, dep. 20/04/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Genovese**

massimata

[obbligo di deposito con modalità telematiche a far data dal 1° gennaio 2023 ex art. 196 quater disp. att. c.p.c. - improcedibilità del ricorso]

In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.

2.8. Rito applicabile

- Sez. 1, Ordinanza n. 10632 del 05/04/2023. dep. 18/04/2023 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata

[ricorrente del Bangladesh - d.l. n. 20 del 2023 - disciplina transitoria - protezione speciale]

La S.C. ha evidenziato che *“il primo comma dell'art. 7 del D.L. 20/2023 ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., ma, sulla base della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7, per le istanze di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (11 marzo 2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente. Questa Corte (Cass.36789/22) ha chiarito che «in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine». Sempre questa Corte (Cass. 8373/2022), con riguardo al nuovo strumento di tutela ha affermato, che «in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia». Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di*

protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n. 18455/2022: «In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa»; Cass. n. 37275/2022). Si tratta di una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. n. 8400/2023, non massimata)».

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanze nn. 10371, 10384, 10397, 10399 del 05/04/2023, dep. 18/04/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno, non massimate

2.9. Spese di lite

- Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 06/02/2023, dep. 27/04/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno non massimata
[spese processuali - applicazione artt. 91 e 92 cpc]

I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva ommesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa

3.1.1 Pericolosità sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 11170 del 09/02/2023, dep. 27/04/2023 -Rel. Caiazza, Pres. Valitutti non massimata
[giudizio di pericolosità sociale – valutazione del Giudice di pace – esame complessivo della personalità dello straniero – condotta di vita – precedenti penali]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato il tema della valutazione da parte del giudice di pace dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone ritenute pericolose ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del T.U.I. soffermandosi, in particolare, sulla necessità di una valutazione complessiva della pericolosità del cittadino straniero, non limitata all'esame dei soli precedenti penali. In particolare, la S.C. ha affermato che: *“va osservato che, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale (Cass. 20692/2019). Inoltre, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. 23423/2022). 3.1. Ora, nel caso concreto, il giudice di pace ha posto a fondamento dell'ordinanza impugnata sia vari precedenti penali del ricorrente per reati anche molto gravi (ricettazione, detenzione di armi, maltrattamenti in famiglia, spaccio di stupefacenti, tentato omicidio in danno della sorella, lesioni personali, atti persecutori, resistenza a p.u.), sia il fatto che, in conseguenza di aggressioni e violenze nei confronti dei familiari, in data 9 dicembre 2020, gli era stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo per ragioni familiari, nonché accertando che il richiedente fa uso di sostanze stupefacenti, e ha prodotto un certificato sanitario dal quale si desume un disturbo psicotico secondario da abuso di stupefacenti. 3.2. Deve dunque ritenersi che il giudice di pace, con motivazione insindacabile in questa sede, abbia ritenuto l'attuale pericolosità del ricorrente sulla base di una valutazione complessiva della personalità del ricorrente, fondata non solo sui precedenti penali, ma anche sulla condotta di vita dello straniero. Il giudice ha ritenuto dunque che tali fatti legittimassero l'inserimento del ricorrente nell'ambito delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159/11 (relative a coloro che: sono dediti abitualmente a traffici delittuosi; per la condotta di vita, deve ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose; per il loro comportamento, deve ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica)”*.

3.1.2 Questioni procedurali

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 7916 del 19/01/2023, dep. 20/03/2023 – Rel. Valentino, Pres. De Chiara, non massimata
[ricorso per cassazione – decreto del questore di respingimento - nullità della notifica alla Questura presso l'Avvocatura generale dello Stato – rinnovo notifica ex art. 291 c.p.c.]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha affermato che nei procedimenti di impugnazione del decreto del questore di respingimento trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 18 del d.lgs. 150/2011 che attribuisce, nel relativo giudizio, la legittimazione passiva all'autorità che ha emanato l'atto, come già

ampiamente affermato nell'ipotesi di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione. A tal proposito, la S.C. ha dunque chiarito che: *“Preliminarmente va precisato che il rito previsto per l'impugnazione del decreto questorile di respingimento è il medesimo rito previsto per l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, ossia il rito di cui all'art. 18 d.lgs. 150/2011, il quale prevede, ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza” e che “L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ... può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati”.* Dunque anche per l'impugnazione del decreto questorile di respingimento vale quanto già chiarito da questa Corte a Sezioni unite con riferimento alla impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, e cioè che il ricorso per cassazione deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981) a pena d'inammissibilità nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Questore, ma la notificazione sia stata effettuata presso l'Avvocatura, benché questa nella precedente fase di merito non abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l'ufficio del Prefetto (o Questore, nella specie) intimato (ordinanza 118/2000)”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7706 dell'1/03/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, massimata**

[ricorso per cassazione - opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Interno e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato]

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno, presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché al Prefetto in proprio.

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 7606 del 17/02/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara non massimata

[cause di inespellibilità sopravvenuta – stato di gravidanza successivo all'adozione del decreto di espulsione – provvedimento di espulsione legittimo ma inefficace – sospensione efficacia]

Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'omesso esame da parte del Giudice di Pace delle allegazioni relative al documentato stato di gravidanza della stessa, sopravvenuto all'adozione del decreto di espulsione, ma in essere al momento della decisione pronunciata del Giudice di pace, integrante pertanto una causa di inespellibilità. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che: *“La descritta doglianza è infondata, posto che, come già chiarito da questa Suprema Corte, le cause sopravvenute di inespellibilità non incidono sulla legittimità del precedente decreto espulsivo (cfr. Cass. n. 5437 del 2020; Cass. n. 32137 del 2022), restandone solo sospesa la sua efficacia, con la conseguenza che il Giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della causa sopravvenuta suddetta, pronunciarne l'annullamento. 2.1. L'ordinanza impugnata, dunque, non contrasta con il riportato indirizzo interpretativo, fermo restando che l'espulsione non potrà essere eseguita coattivamente e che la ricorrente potrà chiedere*

un permesso di soggiorno, in relazione alla sua situazione di sopravvenuta inespellibilità, che si sovrappone alla precedente espulsione rendendola inefficace (ma non invalida per illegittimità)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 7725 del 10/03/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Scotti, Pres. De Chiara non massimata
[inespellibilità prima della scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della domanda di protezione internazionale – art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 - inespellibilità per sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato – art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di ricostruire il quadro normativo afferente alle ipotesi di inespellibilità previste in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale. A tal proposito, ha affermato che: *“Il ricorrente, dopo aver subito il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale, per manifesta infondatezza ai sensi dell’art.32, comma 1, lettera b-bis del d.lgs. 25 del 2008 [...], ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale di Perugia e ha ottenuto preliminarmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell’art.35 bis, comma 4, d.lgs.25/2008. In primo luogo, assume rilievo il semplice fatto che l’interessato è stato espulso prima della scadenza del termine per impugnare il diniego davanti al tribunale e per chiedere la sospensiva: termine durante il quale egli aveva diritto di rimanere sul territorio nazionale ai sensi del chiaro disposto dell’art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008. Infatti il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. b) e b) bis, 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto (Sez.1, n. 13891 del 22.5.2019; Sez. 1, n. 32958 del 13.12.2019; Sez.6-1, n.33039 del 10.11.2021). 8. Inoltre, per effetto del provvedimento sospensivo disposto dall’adito Tribunale, il ricorrente aveva diritto a trattarsi sul territorio nazionale sino alla conclusione del procedimento ed anzi al rilascio di un permesso di soggiorno per asilo (art.35 bis, comma 4, ultimo periodo)”.*

- Sez. L, Ordinanza n. 8111 del 21/02/2023, dep. 21/03/2023 – Rel. Piccone, Pres. Tria, non massimata
[cause di inespellibilità – situazione familiare e sociale dello straniero – assenza di elementi attestanti la pericolosità dello straniero]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice di pace che non aveva tenuto conto della causa di inespellibilità dello straniero costituita dalla documentata situazione familiare dello stesso. In particolare, la S.C. ha ritenuto che: *“il secondo motivo è fondato. Va rilevato, infatti, come, nella specie, siano pacifici il mancato compimento di reati da parte del ricorrente ed appaia condivisibile l’assunto secondo cui il contributo paterno per i figli può essere espresso in misura e con modalità migliori se i figli sono vicini. In particolare, risulta documentalmente provato che il ricorrente è padre di due figli minori avuti con una cittadina comunitaria, legalmente riconosciuti. Sussiste, quindi, una causa di inespellibilità del cittadino straniero, che avrebbe potuto essere superata esclusivamente in presenza delle condizioni di cui all’art. 13 co. 1 TUI, ovvero qualora sussistesse una dichiarazione di pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico, difettante nel caso di specie. Va peraltro rimarcato che il giudice di Pace di Ferrara non considera in alcun modo quanto affermato dal Giudice di pace di Roma, né motiva in merito, nonostante l’intervenuta produzione della documentazione relativa. Quest’ultimo, infatti, ha negato la convalida del trattenimento del ricorrente presso il C.P.R. di Ponte Galeria “ritenuta la condizione di radicamento sociale acquisito, supportata da documentazione utile; la stabile condizione abitativa e la richiesta pervenuta di rilascio del passaporto, finalizzata ad avviare le procedure di*

ricongiungimento con i due figli minori nati in Italia da cittadina comunitaria". Singolare che dopo un mese da tale provvedimento, il Giudice di Pace di Ferrara, che pur aveva valutato come elementi di certezza la paternità del ricorrente rispetto ai due bambini e la sua relazione con la compagna, di nazionalità romena, non abbia fatto alcun riferimento a quel provvedimento di diniego di convalida, svalutando la situazione familiare economica e sociale del ricorrente in assenza di qualsivoglia elemento attestante la pericolosità del medesimo".

- Sez. 1, Ordinanza n. 8507 del 09/02/2023, dep. 24/03/2023 – Rel. Conti, Pres. Valitutti, non massimata
[inespellibilità – pendenza della domanda di emersione d.l. 34/2020 – motivazione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dello straniero il quale, prima di essere attinto dal decreto di espulsione, aveva presentato domanda di emersione in sanatoria, ai sensi del d.l. n. 34 del 2020. In particolare, la S.C. ha rilevato che: *“il Giudice di Pace, dopo aver dato atto della già riportata disciplina legislativa desumibile dai commi 10 e 17 del d.l. n. 34 del 2020, ha concluso affermando, esclusivamente, che «l’odierno ricorrente non può essere ammesso alla procedura di emersione essendo stato già destinatario di un precedente decreto di espulsione», senza nulla precisare, però, quanto alle specifiche ragioni che avevano determinato l’adozione di quest’ultimo provvedimento. Ora, occorre considerare che in tema di controversie relative all’impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, ove il ricorrente allegghi specificamente la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, della procedura di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 109 del 2012, è onere del giudice accertare la veridicità di quanto dedotto ai fini della conseguente applicazione del divieto di espulsione, anche mediante richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. Ne consegue che, in mancanza di tale accertamento, l’ordinanza del giudice di pace che rigetti l’opposizione deve considerarsi illegittima (Cass. N.162727/2018). Alla luce di tale principio appare vieppiù carente la motivazione dell’ordinanza impugnata, la stessa non rispondendo al «minimo costituzionale» richiesto da Cass. n. 8053 del 2014 e dunque rendendo del tutto inintelligibile il percorso logico e giuridico attraverso il quale il Giudice di Pace ha ritenuto l’impugnato decreto di espulsione legittimamente emesso, in presenza dei requisiti previsti dalla legge”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 10448 del 06/12/2022, dep. 19/04/2023 – Rel. Valentino, Pres. Valitutti, non massimata
[cause di inespellibilità – divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 – dovere di cooperazione istruttoria – dovere di accertamento anche in mancanza di presentazione di domanda di protezione internazionale]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice di pace in merito al divieto di espulsione o respingimento di cui all’art. 19, comma 1, del TUI deve essere assolto a prescindere dalla mancata presentazione da parte dello straniero di una domanda di protezione internazionale. In particolare, la S. C. ha affermato che: *“In tema di opposizione all’espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall’opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale, valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace (Cass., n. 3898/2011; Cass., n. 9762/2019; Cass., n. 21716/2022). Nel caso di specie, il Giudice di pace ha accertato che lo straniero si trovava*

in posizione irregolare nello Stato italiano, poiché privo di regolare permesso di soggiorno, essendosi stato negato lo status di rifugiato, sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale di Catania (provvedimento che non risulta impugnato dall'odierno ricorrente). Il Giudice di merito ha, dipoi, accertato che il richiedente non ha dato prova alcuna di un rischio di persecuzione, e che - da informazioni assunte dal Ministero degli esteri - non risulta la sussistenza in Senegal, Paese di origine dell'istante, una situazione di violenza generalizzata. A fronte di tali motivate conclusioni, conformi alla giurisprudenza succitata, i motivi non contengono critiche specifiche e concludenti, che investano la ratio decidendi del provvedimento impugnato”.

3.3 La tutela dell'unità familiare

3.3.1 Vita privata e familiare

- **Sez. 1, Ordinanza n. 8724 del 09/02/2023, dep. 28/03/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata**

[divieto di espulsione – obbligo cooperazione istruttoria in caso di allegata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - effettivo inserimento sociale in Italia]

In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art.19 comma 1, nonché dal comma 1.1.(nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020; ne consegue che ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia.

- Sez. 1, Ordinanza n. 7695 del 17/02/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, non massimata

[legami familiari – diritto all'unità familiare art. 8 CEDU - espulsione dello straniero non richiedente il ricongiungimento familiare – applicabilità dell'art. 13, comma 2 bis, d.lgs. 286/1998]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ribadito che, anche nell'ipotesi di espulsione del cittadino straniero che non abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, deve tenersi conto dei legami familiari esistenti, al fine di dare corretta attuazione alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU. A tal proposito, la S.C. ha chiarito che: *“Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 781 del 2019, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 11955 del 2020).* 3.4.2. Tale principio, di ampio respiro in ragione della tutela universalmente riconosciuta ai legami familiari, impone al giudice di merito - al fine di riconoscere o negare l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 - di dare conto di tutti gli elementi

qualificanti l'effettività di dette relazioni (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.) oltre che delle difficoltà, conseguenti all'espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva: e vale solo la pena di rilevare che la distanza fra il Paese di origine del ricorrente (Nigeria) e quello di residenza italiana di colei che sarebbe poi divenuta sua moglie avrebbe ragionevolmente avuto significative ricadute sulla possibilità di mantenere in vita il loro rapporto. 3.4.3. La concreta valorizzazione di tali elementi è stata ritenuta da questa Corte preminente rispetto ad altri (quali la durata del soggiorno e l'integrazione sociale nel territorio nazionale dello straniero) considerati invero "suppletivi" (cfr. la già richiamata Cass. n. 781 del 2019): ciò impone al giudice di merito una motivazione aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela dei legami familiari comunque creatisi nel tempo e che l'ordinamento, anche sovranazionale, mostra di voler tutelare. 3.4.4. Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.»».

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 7914 del 08/02/2023, dep. 20/03/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti, non massimata
- ⇒ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7945 del 14/12/2022, dep. 20/03/2023 – Pres. Rel. Di Marzio, non massimata
- Sez. 1, Ordinanza n. 10169 del 08/02/2023, dep. 17/04/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti, non massimata
[legami familiari – pericolosità sociale – giudizio di bilanciamento – criteri]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per non aver il Tribunale espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari alla declaratoria di pericolosità sociale, ponendo a fondamento della propria decisione i soli precedenti penali, senza effettuare alcun bilanciamento rispetto ai suoi legami familiari in Italia. A tal proposito, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che: "Il decreto di espulsione, se adottato ai sensi della lett. b) dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve tenere conto dei legami familiari. I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, invero, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022). Inoltre, in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero allegghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 19815/2022). Anche in ipotesi di

espulsione disposta ex art. 13 comma 2 lett. c), inoltre, occorre effettuare il vaglio di elementi concreti da cui desumere la pericolosità attuale, sì da rendere recessivo il diritto all'unità familiare. Come da costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche nel ricorso, il riscontro va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 16626/2017, Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011). Nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace (nel caso in esame il Tribunale, perché è pendente ricorso ex art.31 T.U.I. per il rilascio di permesso di soggiorno per assistenza minori e, secondo quanto si espone in ricorso, anche procedimento ex art.30 T.U.I.) ha poteri di accertamento pieni — sia pure circoscritti all'ambito fattuale dedotto dalle parti — e non limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Cass. 11466/2013). Nella specie, il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, poiché non ha effettuato alcun vaglio di elementi concreti da cui desumere la pericolosità attuale del ricorrente, né ha tenuto conto dell'inserimento lavorativo (contratto a tempo indeterminato) del medesimo. Infine, in tema di espulsione del cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, trova applicazione l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei menzionati vincoli familiari, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi, "suppletivi", della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost. (Cass. 24908/2020)".

3.3.2 Ricongiungimento familiare

- Sez. 1, Ordinanza n. 11096 del 11/01/2023, dep. 27/04/2023 – Rel. Scotti, Pres. Valitutti, non massimata
[diritto di ricongiungimento familiare – limitazioni – minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato – diniego del permesso di soggiorno – vincoli familiari – bilanciamento – criteri]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di diritto al ricongiungimento familiare, soffermandosi, in particolare, sulle ipotesi e sulle modalità di limitazione di tale diritto. A tal proposito, la S.C. ha affermato che: *“Il d.lgs. 8.1.2007 n. 5 recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare ha stabilito le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, e ha modificato gli art.4 e 5 del Testo unico sull'immigrazione di cui al d.lgs.276/1998. All'articolo 4, comma 3, del TUI è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.» Al comma 5 dello stesso articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»; Inoltre dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis secondo il quale «Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia*

sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.» 5.2. Tali disposizioni, relative ai cittadini di paesi terzi rispetto alla Unione europea, non sono applicabili al caso del ricorrente che gode della più favorevole disciplina di cui al d.lgs. 30 del 6.2.2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare (T.U. circolazione e soggiorno cittadini UE), in quanto familiare (coniuge) di cittadino dell'Unione ex art.2, comma 1, lettera b), p.1. L'art.10 del citato decreto regola il soggiorno e l'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. L'art.20 del d.lgs. 30/2007 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, possa essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. I provvedimenti di allontanamento debbono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve tener conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. L'art. 23 prevede che le disposizioni del decreto, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. 5.3. Del tutto correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento alle più favorevoli disposizioni del d.lgs.30/2007 che peraltro consentono di negare il diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. 5.4. Nella specie l'Autorità amministrativa e quindi il Giudice hanno dato rilievo ai comportamenti del sig. [xxx] ritenuti costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, argomentando specificamente con riferimento alla plurime condanne per reati gravi (furto aggravato) e anche gravissimi (rapina e traffico di stupefacenti), valorizzando a tal fine anche il mancato effetto dissuasivo conseguito alla prima condanna e le plurime recenti segnalazioni di polizia giudiziaria. 5.5. La Corte di appello ha altresì valutato il radicamento sul territorio nazionale, rimarcando che il ricorrente vi era rimasto in clandestinità fino al 2010, pur dopo il matrimonio e che comunque era rientrato sicuramente in Cile, non solo per sposarsi ma anche per la nascita del secondogenito. 5.6. La Corte di appello ha altresì confermato la valutazione del Tribunale circa il carattere recessivo dei legami familiari, tenendo conto della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli e della perduranza dei legami con il Cile. 5.7. Non è dato ravvisare alcuna violazione di legge e il ricorrente contesta nel merito la valutazione espressa dalla Corte di appello, con la conseguente inammissibilità del ricorso”.

3.3.3 Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez. 1, Ordinanza n. 7330 del 06/07/2022, dep. 14/03/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti, non massimata
[revoca permesso di soggiorno per motivi familiari – pericolosità sociale – attualità - legami familiari – effettività – motivazione]

Nel caso in esame, riguardante un caso di revoca della carta di soggiorno per motivi familiari, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di rigetto della Corte d'appello, in quanto il provvedimento non conteneva una adeguata motivazione in punto di valutazione della pericolosità sociale dello straniero e dei suoi legami familiari. A tal proposito, la S.C., ha osservato che: *“Anche in caso di revoca del permesso di soggiorno di lunga durata, trova applicazione il principio secondo il quale «Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti» (Cass. 7842/2021; Conf. Cass. n. 17070/2018). La motivazione della sentenza impugnata è invece, sul punto dell'attualità e concretezza della pericolosità del ricorrente, soltanto apparente, non avendo considerato nel loro complesso, e non solo atomisticamente, né l'ampia discrasia temporale tra i precedenti più risalenti e la recente condanna, sulla quale è focalizzata la pronuncia, né il rigetto della richiesta di applicazione della misura di sicurezza, né la complessiva situazione familiare ed economica del ricorrente, conseguente alle risorse finanziarie e patrimoniali che la moglie fa confluire a sostegno del nucleo. Del pari inadeguata è la motivazione riguardante i legami familiari, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. Imm., è vietata l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 (pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) e che, ai sensi dell'art. 28, lett. d), reg. T.U. Imm. approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. La sentenza impugnata, invece, nulla osserva sul presupposto della convivenza del ricorrente con la moglie cittadina italiana, e con la figlia, in sé stesso sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno, salva la valutazione di pericolosità in concreto. In proposito, l'accoglimento, nelle more del giudizio, del ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998, conforta l'assunto del ricorrente circa l'esistenza in Italia di stabili legami familiari, e segnatamente di una figlia che risulta avere rapporti significativi con entrambi i genitori”.*

3.4. Trattenimento

3.4.1 Convalida del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 7613 del 17/02/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara massimata

[convalida del trattenimento - garanzie del contraddittorio - partecipazione necessaria all'udienza di convalida - necessità di informazione sulla relativa data – insufficiente comunicazione orale o dichiarazione della controparte in udienza sul punto – esclusa la rinuncia a comparire come fatto concludente]

In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento, trovano applicazione indipendentemente dalla richiesta del predetto di essere sentito, sicché ad esso deve essere data comunicazione della data di fissazione dell'udienza di convalida della misura, senza che possa supplire, all'assenza di prova al riguardo, la mera notizia orale informalmente fornita o la dichiarazione resa in udienza dalla controparte e senza che, in mancanza di comunicazione, possa esservi stata la valida e consapevole rinuncia dello stesso a partecipare all'udienza, rinuncia che, costituendo atto processuale, deve comunque essere redatta e/o documentata per iscritto.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 8578 del 18/01/2023, dep. 27/03/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni massimata**
[convalida del trattenimento dello straniero - precedente trattenimento - motivazione - insufficiente il riferimento alla mancata collaborazione]

In tema di espulsione del cittadino straniero, la convalida del trattenimento disposto dal questore dopo un precedente trattenimento della durata massima di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere motivata solo con riferimento alla mancata cooperazione dello straniero ai fini del rimpatrio.

3.4.2 Proroga del trattenimento

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6666 del 18/01/2023, dep. 06/03/2023 – Rel. Parise, Pres. Bisogni, non massimata**
[proroga del trattenimento – ulteriore proroga – obbligo di motivazione specifica – art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il Giudice di pace ha convalidato la seconda richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, senza tuttavia motivare in ordine alla sussistenza delle ipotesi previste per legge. In particolare, la S.C. ha affermato che: *“L'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, individua due ragioni: a) l'una dettata dalle "gravi difficoltà" nell'accertamento della identità e nazionalità, evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima "qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; b) l'altra dalla necessità "di organizzare le operazioni di rimpatrio". Si tratta di norma diretta a regolare l'attività esecutiva di un provvedimento di espulsione, già adottato e convalidato, ma la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (Cass.610/2022). Come condivisibilmente già affermato da questa Corte, in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost.,*

essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass.25875/2021; Cass. 610/2022 citata; Cass.1648/2022). 4.2. Nella specie, il decreto con il quale il Giudice di Pace ha convalidato l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non ha dato conto di elementi concreti afferenti le suindicate ragioni, ma ha fatto riferimento solo alla necessità di accertare l'effettiva disponibilità della struttura, indicata dal ricorrente, ad accogliere lo stesso, senza, peraltro, prendere in considerazione alcuna le deduzioni svolte in udienza dal difensore del trattenuto (come da allegato verbale, in calce al quale è stato emesso il provvedimento impugnato) in ordine all'impossibilità di suo rimpatrio".

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 03/02/2023, dep. 28/03/2023 – Rel. Valentino, Pres. De Chiara, non massimata

- Sez. 1, Ordinanza n. 9046 del 18/01/2023, dep. 30/03/2023 – Rel. Amatore, pres. Bisogni, non massimata
[proroga del trattenimento – obbligo di motivazione specifica – motivazione apparente al di sotto del minimo costituzionale – misura che incide su diritto inviolabile – art. 13 Cost.]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte affronta il tema dello specifico onere motivazionale che spetta al giudice di pace in caso di richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, misura che incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost. A tal proposito, la S.C. ha osservato che: *"Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano". Non vi è dubbio che, a fronte del thema decidendum, come cristallizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione. 3.2 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064). E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021). 3.3 Nel caso di specie, invece, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato, non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5,*

del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883). Alla ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso consegue la cassazione del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato e, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta, la decisione nel merito della causa, con il necessario annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero.

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza nn. 9045 e 9046 del 18/01/2023, dep. 30/03/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni, non massimata
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza nn. 9068 e 9069 del 18/01/2023, dep. 31/03/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni, non massimata

- Sez. 1, Ordinanza n. 8570 del 18/01/2023, dep. 27/03/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni, non massimata
[proroga del trattenimento – motivazione *per relationem* — motivazione apparente o inesistente - nullità del provvedimento]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento per aver il giudice di pace reso una motivazione apparente e/o inesistente, essendosi limitato a richiamare integralmente le ragioni della questura. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che: *“La corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n.105/2001), e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. 14. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurre il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass. 610/2022). 15. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021; id.1648/2022). 16. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano” non consente di verificare le ragioni dell'adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, né soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sugli estremi dell'accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla p.a., finendo così per risultare effettivamente tautologica l'affermazione in esso contenuta”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 7633 del 17/02/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, non massimata
[proroga del trattenimento – motivazione *per relationem* – motivazione idonea a dar conto dell'effettivo accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta di proroga – nullità del provvedimento]

Ancora in tema di *motivazione per relationem*, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice di pace che, richiamando le motivazioni della Questura in ordine alla necessità di proroga del trattenimento dello straniero, ha ommesso di dare una motivazione che consentisse di cogliere il percorso argomentativo posto a fondamento della decisione. In particolare la S.C. ha ritenuto che: *“Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la proroga del trattenimento, si è limitato a «ritenere fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano» - affermazione del tutto apodittica, oltre che non accompagnata dall’incorporazione, almeno di sintesi, dell’atto esterno, né da altra forma di inclusione nel testo provvedimentale idonea a permetterne il controllo - ed a dare atto, sostanzialmente, che l’Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l’espulsione, «tenuto conto che non è addebitabile alla P.A. il ritardo da parte della Autorità Diplomatiche nella risposta alla richiesta di lasciapassare necessario per il rimpatrio mancando un passaporto in corso di validità».* 2.4.1. *In altri termini, quel giudice si è limitato a richiamare integralmente le motivazioni della Questura, tralasciando, però, di dare conto, sia pure in sintesi, dell’effettivo accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta di proroga e delle specifiche ragioni della conferma della misura del trattenimento alla luce, soprattutto, delle già riportate, argomentate contestazioni svolte dal difensore del [xxx] nel corso dell’udienza del 27 agosto 2021. Il decreto impugnato, dunque, non consente di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente, idoneo ad essere posto a base della conclusione di accogliere la richiesta dell’amministrazione, in ordine al fatto che la proroga era realmente necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (cfr., in fattispecie assolutamente analoghe a quella odierna, ex multis, Cass. n. 32570 del 2022; Cass. n. 610 del 2022, Cass. n. 25875 del 2021). Ciò ne comporta, allora, la nullità perché - come già affermatosi in relazione al procedimento camerale di opposizione all’espulsione (cfr. Cass. n. 18939 del 2022; Cass. n. 28158 del 2017; Cass. n. 18108 del 2010) - il provvedimento del Giudice di pace, anche se adottato all’esito del procedimento camerale di convalida del trattenimento o della sua proroga, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi”.*

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Sez. 1, Ordinanza n. 7749 del 13/02/2023, dep. 17/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, non massimata

- **Sez. 1, Ordinanza n. 8840 del 18/01/2023, dep. 29/03/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni, massimata**

[presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso il CPR - rigetto della domanda - conseguenze sul trattenimento - oneri in caso di proroga]

Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull’art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all’attività di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento.

3.4.3. Trattenimento e quarantena precauzionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 9015 del 18/01/2023, dep. 30/03/2023 – Rel. Parise, Pres. Bisogni, non massimata
[quarantena precauzionale – limitazione della libertà di circolazione - periodo di isolamento - esclusione dal computo dei termini previsti per il trattenimento]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in tema di quarantena precauzionale disposta nei confronti dello straniero giunto sul territorio nazionale privo di un titolo di soggiorno. In particolare, ha affermato: *“Si osserva, circa la cd. quarantena precauzionale, che, sul punto, è intervenuta recentemente la Consulta, la quale era stata investita delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020 introdotte per limitare la diffusione del Covid-19 (erano state censurate le norme che avevano introdotto sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasciasse la propria dimora o abitazione). In particolare, il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto che la quarantena obbligatoria incidesse non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione), ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati dall’authority giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida. Orbene la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.127/2022, ha ritenuto non fondata la suddetta questione, sul rilievo che le norme in ordine alla quarantena obbligatoria incidono sulla sola libertà di circolazione e non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. Quanto affermato dalla Corte Costituzionale, data la eadem ratio, va applicato anche alla legislazione che ha introdotto la quarantena precauzionale per i cittadini entrati nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (così condivisibilmente Cass. 21612/2022)”*.